

## CAPO III

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

**117** Separazione patrimoniale. *1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.*

*2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.*

*3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.*

*3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.*

SOMMARIO: I. Evoluzione del quadro normativo. - II. La segregazione patrimoniale. I presupposti. - III. (segue) gli effetti. - IV. Inadempimento delle regole di comportamento.

**I. Evoluzione del quadro normativo.** ■ L'intero Capo III del Titolo IX del codice è dedicato alle regole di comportamento che gli intermediari sono tenuti a rispettare nello svolgimento della propria attività. Si tratta degli obblighi di informazione (artt. 12 e 13 direttiva 2002/92/CE e artt. 120 e 121 codice) e delle «misure» per tutelare i consumatori contro l'incapacità di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio (art. 4, § 4, direttiva e artt. 117-119 codice). A livello nazionale, i d.l. n. 1 del 2012 («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività») e n. 179 del 2012 («Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese»), hanno introdotto novità generali quanto alle regole di comportamento. Il provvedimento Isvap n. 2720 del 2009, è fonte di modifiche specifiche (cfr. *infra*). Va segnalata la proposta di revisione della Direttiva sull'Intermediazione Assicurativa (IMD), della Commissione europea, che amplia considerevolmente l'ambito di applicazione delle norme riferite all'intermediazione assicurativa a tutti i canali distributivi (distributori diretti, rivenditori di automobili etc.) e si propone di fare chiarezza sulle norme che disciplinano i servizi transfrontalieri. In entrambi i casi, non è stato intaccato il *princi-*

*pio di separazione.* ■ Delle indicazioni contenute nella direttiva comunitaria citata, il legislatore nazionale con l'art. 117 ha recepito la misura concernente il versamento in **conti separati** dei premi corrisposti e delle somme dovute dalle imprese di assicurazione, disponendo che le somme versate sul conto (separato) costituiscono un **patrimonio autonomo** rispetto a quello degli intermediari. L'*imprinting* di rango legale consente l'opponibilità con efficacia pressoché assoluta del principio di segregazione, in quanto restano esclusi dalla regola dell'inaccessibilità i soli creditori degli assicurati o delle imprese «nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione». ■ Il co. 3 bis (introdotto con la legge finanziaria 2007) consente agli intermediari di cui alle sez. a), b) e d) del RUI di prestare una **garanzia sostitutiva** del versamento in conti separati, consistente in una fideiussione bancaria per un importo pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000 (cfr. art. 4, § 4, direttiva 2002/92/CE). Non si comprende per quale motivo sia prevista soltanto la fideiussione bancaria, mentre sia esclusa la polizza fideiussoria e la fideiussione rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 107 t.u. banc. ■ Il provvedimento Isvap n. 2720 del 2009 ha modificato il co. 2 dell'art. 54 del reg. Isvap n.

5 prevedendo un termine ultimo per il versamento dei premi nei dieci giorni successivi a quello in cui sono stati ricevuti dall'intermediario e che il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Tale provvedimento ha, inoltre, introdotto l'art. 54 bis il quale specifica che la fideiussione deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e assicurare il permanere delle condizioni essenziali sull'importo. Per definire il *quantum* deve essere preso a riferimento il totale dei premi incassati fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla stipula della fideiussione.

**II. La segregazione patrimoniale. I presupposti.** ■ La costituzione del patrimonio autonomo è realizzata mediante l'apertura di un **conto separato**, nel quale sono versati i premi pagati all'intermediario e le somme trasmesse dalle imprese all'intermediario, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti a favore degli aventi diritto in base ai contratti intermediati. La *ratio* della norma è quella di fornire maggiori garanzie all'assicurato adottando tutte le misure necessarie contro l'incapacità finanziaria dell'intermediario assicurativo che abbia ad incidere sul trasferimento dei premi, versati dall'assicurato, all'impresa di assicurazione e/o le somme dovute dall'assicuratore agli aventi diritto in adempimento degli obblighi risarcitori. In tal modo sorge una sorta di *intangibilità globale* non solo *esecutiva* ma anche *contabile*, che sottrae le somme depositate alle eventuali azioni esperite da creditori terzi, estranei al rapporto assicurativo (MARANNO, *Obbligazioni e contratti* 08, I, 67 ss.). ■ Il **reg. Isvap n. 5**, come modificato dal provvedimento Isvap n. 2720 del 2012, stabilisce che il versamento deve essere effettuato in un **conto bancario o postale**, di cui possono essere intestatari l'impresa o l'intermediario (a fronte dei dubbi interpretativi sorti in relazione all'utilizzo della congiunzione «anche» nel co. 1 dell'articolo in commento) e deve avvenire non oltre dieci giorni successivi a quello in cui l'intermediario ha ricevuto il premio; vieta, inoltre, versamenti temporanei in conti correnti diversi dal conto separato (art. 54, co. 2). È previsto, infine, che il versamento possa effettuarsi al netto delle provvigioni riconosciute agli intermediari, purché ciò sia ammesso dalle imprese preponenti. Qualora il conto sia intestato all'intermediario, sarà necessario che, nella «lettera contratto» tra intermediario e depositario, risulti che il conto è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del codice. Un accorgimento formale volto ad agevolare l'accertamento giudiziale della «intangibilità» delle somme depositate nel conto

separato, in caso di pignoramento presso la Banca o le Poste quali terzi pignorati (cfr. art. 547 c.p.c.). ■ La disposizione di cui al co. 1 dell'articolo in commento si applica ai **broker** soltanto nel caso in cui questi siano stati autorizzati dall'impresa di assicurazione all'incasso del premio o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto in base ad una clausola dell'accordo stipulato con l'impresa o di un accordo con un agente di assicurazione ratificato dall'impresa (artt. 54 e 55 reg. cit.; v. anche art. 118 del codice). Il broker non ha, per definizione, (cfr. art. 109 del codice) poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione. Ne consegue che, in difetto di una autorizzazione espressa, il pagamento del premio al broker non è opponibile all'impresa. Per questo motivo l'art. 55 reg. (richiamato dall'art. 54) impone al broker di informare il contraente sulla sussistenza di o meno dell'autorizzazione a riscuotere il premio e/o a pagare le somme assicurate. ■ Gli intermediari che operano per più imprese (**intermediari plurimandatari**) devono adottare procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati (art. 54 reg. cit.). Non è chiaro se l'intermediario debba aprire tanti conti separati per quante sono le imprese preponenti ovvero un conto unico. La prima soluzione sembra più rispondente alla finalità di attribuire le somme «alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati». Va però rilevato che il tenore letterale del co. 2 dell'articolo in commento attribuisce «alle imprese di assicurazione», il diritto di agire «sul conto separato». Sembrerebbe quindi che il conto possa essere unico anche quando l'intermediario opera per più imprese.

**III. (segue) gli effetti.** ■ Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, mentre le azioni dei creditori degli assicurati e delle imprese sono consentite soltanto nei limiti della somma spettante, rispettivamente, al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. Su di esso non operano, inoltre, le compensazioni legali e giudiziali e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario. ■ È la circostanza fattuale, in termini di modalità del pagamento (pagamenti regolati per il tramite dell'intermediario), abbinata al transito sul conto corrente, a porsi quale elemento fondante l'effetto di separazione. Solo il versamento sul conto determina una variazione sostanziale, abbinata ad un evento oggettivo e più facilmente provabile, che opera «a monte» dei rimedi indi-

viduali di cui all'art. 619 c.p.c., attribuendo il carattere dell'impignorabilità alle somme giacenti sul conto (cfr. art. 514 c.p.c., circa le cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge). ■ Nei casi di azioni previste *in deroga* dall'ultimo inciso del co. 2 dell'art. 117, l'intermediario agisce come *custode* per l'importo del credito aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. Con la notifica, prevista all'art. 543 c.p.c., effettuata nei confronti del debitore e dell'intermediario si cristallizza la c.d. *immutabilità della garanzia*: per il creditore pignorante e per gli altri creditori intervenuti saranno inefficaci tutti gli atti mediante i quali il terzo intermediario alieni o disponga delle cose pignorate. L'intermediario che subisce il pignoramento può far valere il proprio credito verso l'impresa assicuratrice eccependo la *compensazione ex art. 547 c.p.c.*, entro i limiti previsti dall'art. 2917 c.c., ossia l'intermediario agente potrà far valere in compensazione il proprio credito solo se questo sia sorto in epoca antecedente alla notificazione (*ex multis* C 05/12327).

**IV. Inadempimento delle regole di comportamento.** ■ La violazione del precetto di separazione patrimoniale da parte degli intermediari, ossia l'inadempimento all'obbligo di versare in un conto separato «i soli premi e le sole somme destinate al risarcimento», comporta l'applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra i mille ed i diecimila euro (art. 324); tale importo è duplicabile nei casi più gravi o in ipotesi di ripetizione dell'illecito. Alle sanzioni amministrative pecuniarie sono cumulabili le sanzioni disciplinari (artt. 329 del codice e 62 del reg.). ■ Ripetute violazioni dell'obbligo di separazione patrimoniale non sono riconducibili ad un'unica condotta illecita, costituendo ciascuno comportamento un'autonoma lesione ascrivibile all'intermediario. Questi può essere punito per ciascuna condotta illecita posta in essere nei confronti di ogni assicurato, con l'effetto che verranno irrogate tante sanzioni quante sono state le condotte illecite senza la possibilità di applicare il *cumulo giuridico* (aumento della sanzione fino al triplo) (T.a.r. Lazio 11/6570). ■ L'art. 325 del codice individua quali destinatarie della attività sanzionatoria le imprese e gli intermediari responsabili della violazione in coerenza con la regola generale di solidarietà del debito fissata dall'art. 6, l. n. 689 del 1981 in tema di sanzioni amministrative pecuniarie. ■ Sul piano civilistico, invece, è l'art. 119 del codice che regola le responsabilità (delle imprese e degli intermediari) verso gli assicurati. ■ Sull'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità professionale e, per i broker, di aderire al Fondo di garanzia v. commento artt. 110 e 115.

**118** Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso gli intermediari assicurativi. **I. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.**

**2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.**

**3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.**

**4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329.**

**SOMMARIO:** I. Il pagamento effettuato nelle mani dell'intermediario non autorizzato. - II. Il regime differenziato per i *brokers*. - III. Le sanzioni.

**I. Il pagamento effettuato nelle mani dell'intermediario non autorizzato.** ■ L'art. 118 integra la previsione dell'art. 117, introducendo il principio secondo cui il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario, o ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione; mentre, salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta. ■ La violazione da parte degli intermediari delle regole di comportamento desumibili dall'art. 118 è assistita anche da una **norma penale**: ove l'intermediario trattenesse, disponendone, le somme incassate a titolo di premio dell'assicurato, senza quindi rimetterle alla compagnia, risulterebbe integrata l'ipotesi di reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. ■ L'art. 118 attua il principio contenuto nell'art. 4, co. 4, della direttiva n. 92/2002, che evoca quello dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente. Nell'art. 118, però, si riscontra l'assenza di uno dei requisiti prescritti dall'art. 1189 c.c., poiché l'imputabilità all'assicuratore degli effetti del pagamento effettuato dall'assicurato prescinde dalla sussistenza della situazione di apparenza creata dal soggetto non legittimato a riscuotere i premi. L'assicurato è liberato se prova di essere stato in buona fede, da intendersi come convinzione che il ricevente sia autorizzato alla riscossione del premio. La *grosolanità* della condotta illecita dell'agente non giustifica il concorso di colpa del *deceptus*, in ragione della fiducia riposta da costui nella controparte (C 09/17393). ■ La presunzione di pagamento alleggerisce il contenuto dell'onere probatorio posto in capo all'assicurato (CAVALIERE, *Regole di comportamento*, *Comm. Bin.* 316 ss.), ma è anche vero che, se il rilascio della quietanza costituisce una presunzione di percezione della somma dovuta dall'impresa, manca un corrispondente documento che fondi la presunzione di pagamento del premio all'impresa per il tramite dell'intermediario, tenuto conto che spetta al debitore (il cliente) dimostrare la buona fede (MARANO, *Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione*, *Comm. Amorosino-Desiderio*, 285 ss.). Va però rilevato che il reg. Isvap n. 5 pone precisi limiti all'utilizzo del contante per l'incasso dei premi. In particolare si prevede che gli intermediari possano ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità intestati o girati all'impresa o all'intermediario in tale qualità, nonché ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento

bancario o postale o sistemi di pagamento elettronico che abbiano quali beneficiari o l'impresa o l'intermediario. L'uso dei contanti è consentito solamente per il pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie, nonché per i contratti degli altri rami danni, ma in quest'ultimo caso con il limite di euro 750 annui per ciascun contratto (art. 47). ■ La violazione del divieto di utilizzo del contante entro i predetti limiti non si risolve in un addebito di colpa concorrente a carico del contraente danneggiato dall'atto illecito dell'intermediario, in quanto detta violazione non interrompe il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dell'intermediario e la consumazione dell'illecito, precludendone la possibilità di invocarne la responsabilità (C 11/1741). Diversa è l'ipotesi di comportamenti posti in essere dall'assicuratore, se non in collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole di condotta gravanti sull'intermediario, trovando in detta ultima fattispecie applicazione l'art. 1227 c.c., co. 1 e 2 (*ex multis* C 06/8229). ■ La società assicuratrice è responsabile *ex art. 2049 c.c.* per l'attività illecita posta in essere dall'agente, munito di potere di rappresentanza, connessa all'incameramento di denaro per il pagamento di premi assicurativi, in quanto la *preponente* è tenuta ad esercitare poteri di direzione e vigilanza sull'attività svolta dall'agente stesso nell'esercizio delle incombenze affidategli, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (C 10/3095).

**II. Il regime differenziato per i brokers.** ■ La disposizione in esame può trovare applicazione anche al *broker* (co. 2 dell'articolo in commento), a condizione che l'attività di incasso e pagamento sia prevista espressamente dall'accordo sottoscritto con l'impresa. Qualora l'accordo sia stato stipulato con un agente di assicurazione, è necessaria la ratifica dell'impresa. Il broker deve informare il contraente, nell'ambito della informazione precontrattuale di cui all'art. 120, in merito alla sussistenza o meno dell'autorizzazione e dei conseguenti effetti (art. 55 reg. n. 5). Pertanto il broker deve segnalare anche le conseguenze del pagamento per il suo tramite nel caso in cui l'autorizzazione non sussista precisando, in questa ipotesi, che l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata direttamente dall'impresa. ■ Il co. 3 dell'art. 118 prevede che le prescrizioni del co. 1 trovano applicazione nei confronti dei *brokers* anche nel caso di polizza assunta in **coassicurazione**. In questo caso, la disposizione di cui al co. 1 ha effetto nei

confronti di ciascuna impresa coassicuratrice se le attività previste dal co. 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria (v. anche art. 55 reg. n. 5). ■ In relazione alla opportunità di introdurre una norma che consenta di autorizzare automaticamente il broker all'incasso dei premi nel caso di polizze relative a gare di Enti Pubblici, indicando la clausola chiaramente nelle condizioni di gara, l'Isvap si è espressa, negli Esiti della fase della pubblica consultazione, nel senso che una simile previsione può essere rimessa esclusivamente alla volontà delle parti e non può formare oggetto di disciplina ad opera del regolamento. ■ I collabo-

ratori del broker sono autorizzati all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati a condizione che l'autorizzazione sia espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto dal broker con l'impresa (art. 55 Reg.).

**III. Le sanzioni.** ■ L'ultimo co. prevede che, qualora il broker ometta l'informazione o renda una informazione non veritiera sulla sussistenza o meno dell'autorizzazione di cui al co. 2, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 324 e la sanzione disciplinare di cui all'art. 329 (v. anche art. 62 reg. n. 5).

**119** Doveri e responsabilità verso gli assicurati. 1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i pro-dotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.

3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).

**SOMMARIO:** I. La direttiva 2002/92/CE. - II. L'articolo in commento. - III. Gli operatori di bancassicurazione e dell'intermediario.

**I. La direttiva 2002/92/CE.** ■ La direttiva prevede espressamente che i prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, tra i quali gli agenti, i mediatori e gli operatori di bancassicurazione, e che la parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la normativa ivi prevista si applichi a ciascuna di queste categorie (considerando 9). Nello stesso tempo, l'art. 4 consente agli Stati membri di modulare le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all'attività e ai prodotti offerti; in particolare, l'intermediario che esercita un'attività principale diversa dall'intermediazione assicurativa può esercitare un'attività di intermediazione solo se un intermediario che soddisfa

in pieno le condizioni di cui al presente articolo o un'impresa di assicurazione assumono l'intera responsabilità dei suoi atti.

**II. L'articolo in commento.** ■ La norma è coerente con quanto disposto dall'art. 4 della direttiva. I produttori diretti, che possono svolgere anche in via sussidiaria attività di intermediazione, sono abilitati a distribuire soltanto prodotti nei rami vita o infortuni e malattia (art. 109). Il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel RUI è accertato dall'impresa per conto della quale operano (art. 111). Per essi non è prevista dal codice una copertura assicurativa r.c. professionale e la formazione deve essere adeguata in rapporto ai prodotti intermediati (art. 111). Il co. 1 dell'articolo in commento dispone pertan-

di assicurazione per accedere a tale sezione come intermediari operativi (arg. ex artt. 109, co. 2, lett. a e 109, co. 3, cod. ass.) (MARANO, *Il mercato unico dell'intermediazione assicurativa tra aspirazioni europee e illusioni nazionali*, BBTC 08, I, 186 ss.). ■ Il divieto di collaborazione che è stato affermato anche rispetto alla norma in esame, ad ogni modo, deve considerarsi superato ai sensi dell'art. 22 del d.l. 18 ottobre 2012 (conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221) su cui v. il commento all'art. 109).

#### IV. La responsabilità dell'impresa di assicurazione e dell'intermediario. ■

L'art. 119 imputa all'impresa di assicurazione la responsabilità per l'operato: (i) dei produttori iscritti nella sez. c), anche se i danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, così che il nesso di causalità non può ritenersi spezzato in caso d'illecito volontario che degradi in quello penale (ALPA, *La responsabilità degli «intermediari» nel diritto comune, nel diritto speciale e nel diritto comunitario*, in ALPA, I, 378); (ii) degli operatori di bancassicurazione iscritti nella sez. d). ■ In tal modo, l'assunzione della responsabilità in capo all'impresa preponente esonera queste due categorie d'intermediari dall'obbligo dell'assicurazione della responsabilità professionale. ■ Sono esonerati dalla stipulazione di tale assicurazione anche le persone iscritte nella sez. e), in quanto collaboratori degli intermediari iscritti nelle sez. a), b) e d), sui quali grava la responsabilità per l'attività d'intermediazione da essi svolta e, come tali inseriti nella polizza di assicurazione r.c. stipulata dall'intermediario preponente (art. 110, co. 3 e art. 11 Reg. cit.). È stato così rispettato il principio dell'art. 4 della direttiva comunitaria (v. commento sub I), evitando che la frammentazione della rete distributiva possa inficiare la preminente esigenza di tutelare i diritti dell'assicurato (MARANO, *Gli intermediari*, cit., 279; ALPA, *op. cit.*, 391; ANNUNZIATA-ANELLI, *sub art. 119, Comm. Capriglione-Alpa-Antonucci*, 135; D'ANGELO, *Il contratto: un convitato di pietra al tavolo del codice delle assicurazioni*, I 4 *prodotti finanziari, bancari assicurativi*, 124). ■ Le disposizioni sulla responsabilità solidale delle imprese e degli intermediari per il fatto altrui rispecchiano quanto già previsto in materia di intermediazione finanziaria (art. 31 t.u. fin.), sebbene con una maggiore analiticità e la tipizzazione (art. 118 del codice) della distrazione delle somme ricevute dagli assicurati, che è l'ipotesi di comportamento illecito più diffusa nella prassi (ANNUNZIATA-ANELLI, *ibidem*). ■ La responsabilità solidale dell'impresa o, a secondo dei casi, dell'agente o del broker, con gli intermediari che non hanno l'obbligo di stipulare la polizza della responsabilità professionale, è

già prevista dagli artt. 1228 e 2049 c.c. e la novità introdotta dal codice risiede, quindi, nell'inefficienza di eventuali patti di deroga all'art. 1228 c.c. (VOLPE PUTZOLU, *L'attuazione della direttiva sulla intermediazione assicurativa. Doveri e responsabilità degli intermediari*, Ass. 04, I, 337). ■ 6 La responsabilità solidale gravante su imprese di assicurazione e intermediari per il fatto dei loro collaboratori è stata qualificata come **oggettiva** (MARANO, *Gli intermediari*, cit., 280; ROSSETTI, I, 531). Pertanto, il requisito della colpa, in eligendo o in vigilando, è irrilevante (LANDINI, *Informativa precontrattuale e trasparenza nell'assicurazione vita*, Ass. 07, I, 260; ANNUNZIATA-ANELLI, *op. loc. cit.*, 136 ss. Prima del codice cfr. 00/5957, *Arch. circ.* 01, 126). È sufficiente il rapporto di preposizione, in quanto il legislatore ha introdotto le ipotesi di responsabilità per fatto altrui individuando dei soggetti cui delegare il controllo degli illeciti (LANDINI, *op. loc. cit.*, 261). L'assenza di tale rapporto tra l'impresa e il broker, quindi, spiegherebbe la mancata responsabilità dell'impresa per il fatto di tal intermediario (LANDINI, *op. loc. cit.*, 259). Rispetto all'agente, invece, l'impresa sarebbe comunque responsabile per il fatto a questi imputabile, operando i principi propri dell'istituto della responsabilità per fatto altrui, che renderebbero superflua una previsione espressa in tal senso (LANDINI, *op. loc. cit.*, 259); laddove, se l'agente non rispetta le istruzioni impartite dall'impresa, l'inadempimento rileva sotto il profilo risarcitorio nell'azione promossa da quest'ultima verso l'agente che, con la sua condotta, abbia cagionato un danno patrimoniale all'impresa che ne deve rispondere verso il cliente danneggiato (LANDINI, *op. loc. cit.*, 261; D'ANGELO, *op. cit.*, 126). ■ Il Reg. Isvap n. 5 ha introdotto 7 una serie di disposizioni che attribuiscono all'impresa di assicurazione dei **poteri-doveri** attinenti alla posizione dei collaboratori degli intermediari con i quali ha un rapporto diretto. In particolare: (i) l'iscrizione nella sez. e) è subordinata alla partecipazione del subintermediario a corsi tenuti o organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti (art. 21; v. art. 38 per i corsi di aggiornamento); (ii) le imprese di assicurazione devono verificare l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale delle reti distributive di cui si avvalgono, nonché l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'art. 47 (art. 40). Con riferimento a tali disposizioni, è stata affermata la possibilità d'invocare una responsabilità per *culpa in vigilando* dell'impresa di assicurazione, anche quando le regole di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. non consentirebbero di affermare una responsabilità in-

diretta per fatto altrui, sostenendo che l'illecito dell'intermediario è stato colposamente agevolato dall'impresa di assicurazione preponente che ha ommesso di adempiere gli obblighi di verifica dell'adeguatezza della formazione professionale della rete distributiva ai sensi dell'art.

40, Reg. Isvap n. 5 (ROSSETTI, I, 532). ■ In linea 8 generale, infine, si ritengono applicabili i principi elaborati riguardo alla responsabilità di cui all'art. 31 t.u. fin. (ANNUNZIATA-ANELLI, *op. loc. cit.*, 136 ss.).

**120** Informazione precontrattuale e regole di comportamento. 1. *Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.*

2. *In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:*

a) *se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;*

b) *se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;*

c) *se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.*

3. *In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.*

4. *L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina con regolamento:*

a) *le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;*

b) *le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;*

c) *le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;*

d) *le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329.*

5. *Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.*

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali: l'informazione precontrattuale come obbligo dell'intermediario e strumento di tutela del contraente. - II. Il quadro di riferimento. Evoluzione della normativa «comunitaria». - III. (segue) l. n. 262 del 2005 e disciplina dei prodotti assicurativi di natura finanziaria. - IV.

Gli obblighi informativi nel codice del consumo: valutazioni comparative. - V. L'informativa precontrattuale nel codice in commento. - VI. (segue) il principio di adeguatezza. - VII. Modalità dell'informativa. - VIII. Le categorie escluse.

**I. Osservazioni generali: l'informazione precontrattuale come obbligo dell'intermediario e strumento di tutela del contraente.** ■ Le regole di comportamento cui è tenuto l'intermediario toccano un «profilo sensibile» allorché cadono sull'informazione precontrattuale. Il concetto di trasparenza rimanda all'obiettivo di una tutela effettiva del consumatore. *Trasparenza* significa garantire al cliente una **informazione completa ed adeguata**, atta ad assicurare la piena conoscibilità delle condizioni dell'operazione assicurativa, affinché il contratto venga stipulato nella piena consapevolezza delle alternative offerte dalla concorrenza e dei propri diritti ed obblighi ed anche interessi. ■ Nel campo assicurativo – finanziario ciò si traduce nell'obiettivo di rendere noti al cliente, prima che divengano vincolanti, le clausole del contratto, i meccanismi matematico-economici ad esso sottostanti, il piano complessivo di vantaggi e svantaggi di cui il contratto predisposto dall'impresa è espressione e la portata dei vincoli contrattuali come degli strumenti di autotutela, compresi quelli orientati allo scioglimento del vincolo (cfr. ALPA, *La trasparenza del contratto nei settori bancario, finanziario e assicurativo*, G. it. 92, IV, c. 409; MARIOTTI-SERPETTI, *Le clausole vessatorie nei contratti di assicurazione* 11, 40 ss.). ■ La trasparenza rappresenta uno specifico dovere cui è tenuto espressamente l'intermediario assicurativo. Con tale espressione viene indicato il complesso di comportamenti e di presidi organizzativi che consente un appropriato trasferimento di informazioni dall'intermediario al contraente. L'intermediario, diretto interlocutore dell'assicurato, deve modulare la forma ed il contenuto delle informazioni da rilasciare al cliente sulla base delle capacità cognitive di quest'ultimo. Solo un'informativa chiara e completa potrà porre il contraente nelle condizioni di comprendere gli elementi essenziali del contratto, consentendogli di prestare un *consenso consapevole* (cfr. LA TORRE, *Le Assicurazioni* 07, 530 ss.; ROPPO, *Contratto e Impresa* 05, 896 ss.). Ciò significa che la consegna da parte dell'intermediario della nota informativa di cui all'art. 185 (v. commento art. 185) redatta dall'impresa assicuratrice in modo esaustivo non esonera l'intermediario dalla valutazione circa la sua effettiva comprensibilità da parte dell'assicurato. L'obbligo di informazione è importante corollario degli obblighi di diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c.; e di correttezza ex artt. 1337-1338 c.c. Si traduce, anche in ambito assicurativo, nella necessità di

consentire al cliente di scegliere consapevolmente il prodotto assicurativo a lui più adatto. Di conseguenza, il *consenso informato*, esteso dalla giurisprudenza dal settore della responsabilità medica a quelli attinenti ogni attività professionale (T.a.r. Lazio 11/894), consiste nell'assicurare al cliente la piena valutazione delle condizioni soggettive ed oggettive del mercato, nonché delle sue prevedibili variazioni nell'andamento (cfr. ROSSETTI, *op. cit.*, 835 ss.). L'intermediario deve fornire alla controparte «un'informazione tendenzialmente completa, chiara ed univoca, anche nelle modalità di presentazione dell'offerta e di rappresentazione degli elementi conoscitivi e rilevanti» (T.a.r. Lazio cit.). ■ Il collegamento alle regole civilistiche di diligenza e correttezza è coerente con la collocazione tradizionale del contratto di assicurazione tra i contratti di massa, esposti, per ciò stesso, agli interventi di garanzia generali e speciali di settore, riconducibili alla c.d. *diligenza professionale*, la quale assume rilievo specifico nell'ambito della disciplina delle *pratiche commerciali scorrette* e si differenzia rispetto alla nozione civilistica. Come è stato sottolineato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St. 11/720) in materia di pratiche commerciali, i professionisti sono tenuti a rispettare uno standard di diligenza tale da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale, sul presupposto che il contratto è di per sé un mezzo al fine, tanto più utile se la conoscenza è completa ed adeguata. Tale canone di diligenza viene definito dall'art. 18, co. 1, lett. h, del codice del consumo, come «il normale grado della specifica competenza che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività dei professionisti». Non sono mutati, invece, gli specifici obblighi informativi gravanti sull'assicurato previsti dagli artt. 1892-1893 c.c. Si tratta del dovere imprescindibile di cooperare con l'assicuratore nella raccolta dei dati informativi necessari per classificare e valutare correttamente il rischio. L'art. 120, quindi, si pone come norma di cerniera con le disposizioni in tema di trasparenza, contenute in altre sedi normative, esplicitando nella materia assicurativa un principio che trova un supporto ulteriore nel combinato disposto degli artt. 165 e 166 (cfr. *sub art.* 166 del codice e *sub art.* 1887 c.c.).

**II. Il quadro di riferimento. Evoluzione della**

**1 normativa «comunitaria».** ■ Il quadro comunitario di riferimento è costituito dalle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE (ora direttiva 2002/83) sull'esercizio dell'attività assicurativa (v. le norme del Titolo XIII del codice), dalla direttiva 65/2002, sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari (v. *sub art.* 121), dalla **direttiva 2002/92** sulla intermediazione assicurativa (cfr. 18°, 19° e il 20° considerando e artt. 12 e 13 e v. artt.) ed infine dalla direttiva 2009/138, *Solvency II* (artt. 183-185), che deve essere attuata dagli Stati membri entro il 30 giugno 2013 (v. direttiva 2012/23). Il legislatore comunitario ha dettato il solo contenuto minimo dell'informativa che ciascun intermediario di assicurazione deve fornire al consumatore, lasciando allo Stato membro la possibilità di ampliarne il perimetro. A completamento del quadro va menzionata la proposta di revisione della Direttiva sull'Intermediazione Assicurativa (IMD) della Commissione europea. Tra gli obiettivi specifici, quello di adottare regole chiare ed efficaci sui **conflitti di interessi del broker** come consulente per i loro clienti e come canale di distribuzione per l'impresa. ■ A livello nazionale, i d.l. n. 1 del 2012 (conv. in l. n. 27 del 2012) e n. 179 del 2012 (conv. in l. n. 221 del 2012) hanno introdotto importanti novità che si ripercuotono sulla disciplina dell'intermediazione assicurativa. Innanzitutto, l'art. 22, co. 1, del d.l. n. 179 del 2012 ha inserito nel Codice delle assicurazioni private l'art. 170 *bis*, che prevede il divieto di rinnovo tacito dei contratti di assicurazione r.c. auto con conseguente nullità delle clausole contrarie (v. commento art. 170 *bis*). Il co. 10 dell'art. 22 cit., inoltre, consente agli intermediari assicurativi di cui al co. 2, lett. a, b e d dell'art. 109 del Codice e a quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi (v. 33, co. 2, reg. Isvap n. 5), di collaborare reciprocamente nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, prescrivendo che deve essere fornita al cliente, con le modalità e forme previste nel codice e nei regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa riguardo lo svolgimento di tale attività mediante **collaborazione**. L'art. 34 del d.l. n. 1 del 2012 ha, a sua volta, introdotto in capo agli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi r.c. auto l'obbligo di fornire al cliente, prima della sottoscrizione del contratto ed in modo **corretto, trasparente ed esaustivo**, informazioni relative alle tariffe e alle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse imprese di assicurazioni non appartenenti al medesimo gruppo. Occorre, infine, segnalare le **integrazioni** apportate dall'Autorità di vigilanza al regolamento Isvap n. 5 in materia di conflitto di inte-

ressi (su cui *infra*, V) ed al reg. Isvap n. 35 riguardante la disciplina degli obblighi di informazione e di pubblicità dei prodotti assicurativi. In particolare, il reg. n. 35 cit. stabilisce il divieto per l'intermediario di assumere la veste di beneficiario del contratto stesso (art. 52) e, nel comparto danni, che qui interessa, prevede l'introduzione di schemi standardizzati di nota informativa per agevolare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità (art. 33).

**III. (segue) l. n. 262 del 2005 e disciplina dei prodotti assicurativi di natura finanziaria.** ■ La l. 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito «legge sul risparmio») ha inserito nel t.u. fin. l'art. 25 *bis*, successivamente modificato con il d. legisl. 29 dicembre 2006, n. 303. In caso di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, trova applicazione la disciplina del t.u. fin. e non quella del codice. La disposizione di cui all'art. 25 *bis* t.u. fin. produce l'effetto di abrogare (implicitamente e parzialmente) quelle norme del codice, che dettano le regole di condotta cui imprese ed intermediari assicurativi – ivi comprese banche e sim – dovrebbero attenersi nella commercializzazione dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario e che assegnano la relativa vigilanza all'Isvap. S'intende contribuire alla creazione di un *level playing field* per attività e prodotti ritenuti dal legislatore fra loro «fungibili» nella prospettiva dell'investitore. ■ Gli artt. 83-88 del **Regolamento Intermediari Consob** selezionano le norme del regolamento che i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti, per rinnovo, ad osservare quando procedono alla distribuzione di **prodotti finanziari assicurativi**.

**IV. Gli obblighi informativi nel codice del consumo: valutazioni comparative.** ■ Il codice del consumo (d. legisl. n. 206 del 2005, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla l. n. 217 del 2011, relativamente alla disciplina dell'*informazione precontrattuale nella vendita a distanza dei servizi finanziari*, e dal d.l. n. 70 del 2011 (conv. in l. n. 106 del 2011) circa le modalità della comunicazione) riordina le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. L'**informazione del consumatore** è la linea direttrice che accompagna nel codice tutto il rapporto di consumo. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha più volte evidenziato come occorre ritenere ai sensi degli artt. 20 e 21, co. 1, lett. b del codice del consumo pratica commerciale scorretta la commercializzazione di prodotti mediante la diffusione di informazioni non veritiere, idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, in quanto contraria alla diligenza professionale e ai principi di buona fede e corret-

tezza che regolano i rapporti con il consumatore (*ex multis* provvedimento n. 24115 del 2012, in materia di vendita tramite l'utilizzo di siti internet).

**V. L'informativa precontrattuale nel codice in**

- 1 commento.** ■ Gli obblighi informativi che gravano sull'intermediario sono sussumibili in 4 categorie: *a*) informazioni generali sull'intermediario, *b*) informazioni sui rapporti con l'impresa (artt. 120 e 121), *c*) informazioni sul contratto di assicurazione (artt. 120, 121 e 183), *d*) informazioni relative alla pubblicità dei prodotti assicurativi (art. 182). ■ Gli intermediari sono tenuti a fornire al cliente, prima della conclusione del contratto o al momento della introduzione di modifiche rilevanti o del rinnovo di una polizza già stipulata, un corredo di informazioni il cui contenuto specifico è rimesso alla regolamentazione dell'Isvap. ■ L'esigenza della informazione si pone sia come esigenza effettiva, sia come regola che connota il rapporto giuridico tra le parti, nel momento in cui il contraente non è ancora vincolato dagli obblighi contrattuali ed è quindi nella condizione di formare il proprio convincimento e poi decidere se aderire o meno alla proposta negoziale. Analogamente, in caso di «modifiche di rilievo» si pone la necessità di garantire al cliente la possibilità di rivalutare la scelta contrattuale sulla base di un nuovo portato informativo. ■ Gli intermediari prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta (art. in commento e art. 49, reg. Isvap n. 5). ■ L'obbligo informativo viene quindi a concentrarsi su di un oggetto assai ampio, perimetrato da due clausole di chiusura («*informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze*» e «*ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta*»), che lasciano poco spazio a interpretazioni restrittive. ■ La valutazione della **idoneità e sufficienza dell'informazione** fornita andrà effettuata alla luce della peculiarità del contratto su cui si incentra la trattativa; informazione che dovrà essere «personalizzata», ossia modellata e adeguata alle caratteristiche del cliente, perché solo nel concreto si garantisce la trasparenza del contratto. ■ In primo luogo, il contraente deve essere informato sull'esistenza di

eventuali interessi dell'intermediario idonei ad influire sulle ragioni su cui si fondano le scelte consigliate. Pertanto, in relazione al contratto proposto, l'intermediario deve dichiarare al cliente: *a*) se fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale, in questo caso la norma impone all'intermediario di fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; *b*) se propone determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo comunicare in tal caso la denominazione di tali imprese; *c*) se propone determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso l'intermediario deve comunicare, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. In relazione alla violazione degli obblighi di informativa dell'intermediario la giurisprudenza ha operato un'importante distinzione. Nell'ipotesi in cui la violazione sia intervenuta prima della conclusione del contratto l'intermediario è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità *precontrattuale*, con conseguente diritto per l'assicurato ad ottenere il risarcimento del danno; qualora, invece, tale violazione sia avvenuta in una fase successiva alla stipula, si procede alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto stesso (C s.u. 07/26724). La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato un ulteriore profilo di interesse. Oltre all'elemento necessario dell'indebito condizionamento delle scelte del consumatore, a seguito di una pratica commerciale aggressiva e/o scorretta posta in essere dall'intermediario, assumono rilevanza decisiva anche le modalità utilizzate da questi per raggiungere tale risultato, dovendo esse consistere in comportamenti *positivi* suscettibili di limitare la libertà di scelta del privato (C.d.S. Ad. Plen. 12/14). ■ Va segnalato che il d.l. n. 7 del 31 gennaio 2007 (conv. in l. n. 40 del 2007) dispone che le compagnie di assicurazione non possano più stipulare con i propri agenti contratti che prevedano *clausole di distribuzione esclusiva di polizze relative al ramo danni*. L'obiettivo è quello di aumentare il livello di concorrenza e la possibilità di scelta da parte del consumatore. ■ Sono 9 tenuti a fornire le informazioni indicate dalla lett. *a* e dalla lett. *c* anche i *brokers*. Le informazioni raccomandate invece dalla lett. *b* dovranno essere fornite da qualunque altra categoria di

- 10 intermediari.** ■ In secondo luogo, gli intermediari devono dichiarare, l'esistenza di possibili situazioni di **conflitto di interessi**. In realtà, si tratta di un «obbligo» aggiuntivo, che ha le sue radici nella più ampia esigenza di trasparenza delle operazioni assicurative di cui al **Titolo XIII**. La specifica disciplina è quella di cui agli artt. 183 del codice (v. commento art. 183), nonché degli artt. 48 e 50 del reg. n. 5. ■ Si ha conflitto di interessi ogniqualvolta l'intermediario è portatore di un interesse proprio o del gruppo societario di appartenenza o del preponente, che si pone in conflitto con quello del contraente e/o assicurato ed (art. 48 reg. n. 5) ed è inoltre vietato all'intermediario di assumere direttamente o indirettamente, anche attraverso rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario del contratto assicurativo e di intermediario tanto in forma individuale quanto collettiva (art. 48 cit.). In linea di principio, non è detto che il conflitto di interessi sia pregiudizievole per il contraente assicurato. L'importante è che il contraente sia edotto della situazione. Il conflitto di interessi non è in sé illegittimo, né obbliga necessariamente all'astensione dalla proposizione del contratto e può essere fonte di responsabilità civile, solo se procura un danno al contraente. La trasparenza nella comunicazione di tutte le circostanze, che possono determinare un conflitto di interessi, garantisce il contraente e l'intermediario al tempo stesso. Il conflitto è tendenzialmente minore quanto maggiore è la gamma di prodotti che l'intermediario può offrire e quanto minori sono i vincoli contrattuali con le imprese. Teoricamente è minimo nel caso del *broker*, ed è massimo nel caso dell'agente monomandatario, o della banca del cui gruppo **12** fa parte l'impresa di assicurazione. ■ L'intermediario deve preventivamente acquisire le informazioni necessarie a comprendere le necessità assicurative del contraente-assicurato (*principio di adeguatezza*, art. 52 reg. n. 5), informazioni che varieranno a seconda della tipologia del contratto stipulando. L'intermediario dovrà poi verificare se dispone del contratto più idoneo alle necessità del contraente e, in caso positivo, operare in modo da non recare pregiudizio al contraente, fornendogli le informative di legge. **13** ■ Nel caso di contratti di assicurazione r.c. auto, il cliente dovrà anche essere informato sulla misura delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dall'impresa (art. 50 reg. n. 5). **1** **VI. (segue) il principio di adeguatezza.** ■ Mentre il co. 2 dell'art. 120 è pressoché riproduttivo della normativa comunitaria, il co. 3 se ne discosta in quanto, secondo la prospettiva del legislatore comunitario, la consulenza deve essere

fondata sulle indicazioni rese dal cliente («*basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore*»). Nel codice, invece, tali indicazioni sono considerate solo come uno dei fattori che devono orientare la consulenza fornita dall'intermediario («*anche in base alle informazioni fornite dal contraente*»). L'informazione deve vertere, in particolare, sulle caratteristiche proprie del contraente, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi o le sue esigenze di copertura assicurativa; tutti quei dati, in sintesi, che l'intermediario assicurativo ha interesse ad acquisire per offrire un prodotto adeguato. ■ **2** L'art. 120 si segnala favorevolmente per aver fissato il principio in base al quale i prodotti consigliati dall'intermediario devono essere *adeguati* alle esigenze del contraente (c.d. regola di *best advice*); principio già introdotto con la circolare Isvap n. 551/D del 1° marzo 2005, oggi recepito da una fonte normativa primaria ed operante per tutti i contratti di assicurazione. Si rileva come la regola di *best advice* rafforzi la previsione dell'art. 12, par. 3, della direttiva 2002/92/CE, che stabilisce l'obbligo a carico dell'intermediario assicurativo di precisare le richieste e le esigenze del consumatore e le ragioni sulle quali è basata la consulenza fornita su di un determinato prodotto prima della conclusione del contratto. ■ Il precetto di cui al **3** l'art. 120 è integrato dal disposto di cui all'art. 52 reg. n. 5, che, con riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita, pone l'accento sulla necessità di acquisire informazioni sulle caratteristiche personali del contraente, sulla sua propensione al rischio e sugli obiettivi che si pone con la stipulazione del contratto. ■ Il cliente **4** deve essere edotto degli elementi caratterizzanti la struttura e la causa del contratto al quale andrà ad aderire, come pure sarà necessario che siano fornite informazioni sulla durata, facoltà di recesso, oneri globali a suo carico e sulle prestazioni dell'impresa di assicurazione. **VII. Modalità dell'informativa.** ■ L'informativa deve essere fornita in lingua italiana, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, su supporto cartaceo o informatico, l'informativa può anche essere anticipata verbalmente, quando vi sia necessità di una copertura immediata o lo richieda il contraente stesso, dovendosi comunque provvedere all'inoltro del supporto cartaceo o informatico entro i cinque giorni lavorativi successivi (art. 51 reg. n. 5). Specifica poi il regolamento che la consegna della documentazione deve risultare da una apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario deve conservare la documentazione atta a comprovare l'adempi-

mento degli obblighi di consegna previsti (art. 49). L'obbligo di conservazione della documentazione è di 5 anni (art. 57).

**VIII. Le categorie escluse.** ■ Rimangono esclusi dal rispetto delle regole di comportamento gli intermediari assicurativi che operano nel settore dei "grandi rischi" (v. art. 1, lett. r del codice in

commento) e gli intermediari riassicurativi. La ratio della esclusione sta nella natura dei soggetti con cui si relazionano tali intermediari. Nei casi contemplati, infatti, le trattative non avvengono tra l'intermediario ed un soggetto "debole" o non professionale.

**121** Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza. 1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

- a) l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata;
- b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo;
- c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
- d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.

2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l'informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.

3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

**SOMMARIO:** I. Il codice del consumo. - II. Il collocamento a distanza di contratti assicurativi.

**I. Il codice del consumo.** ■ La Direttiva comunitaria 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, nel quadro giuridico preordinato alla tutela del consumatore, ha sottolineato l'esigenza che la trasparenza nella fase precontrattuale non deve in alcun modo essere intaccata dall'uso di tecniche di comunicazione a distanza (considerando 21). L'art. 3 prescrive che in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti: 1) il fornitore, 2) il servizio finanziario, 3) il contratto a distanza e 4) il ricorso. ■ La direttiva è stata attuata con d. legisl. n. 190 del 2005 sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari che interessa in modo trasversale la materia bancaria, la materia assicurativa e l'intermediazione finanziaria. Il decreto legislativo cit. è stato abrogato dal d. legisl. n. 221 del 2007, che ha inserito nel codice del consumo gli artt. 67 bis-67 vices bis. Questa disciplina si applica a qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti e riguarda sia la commercializzazione operata di-

rettamente dall'impresa, sia quella mediante intermediari. ■ L'informativa precontrattuale è disciplinata dagli artt. 67 quater-67 undecies. Sono previste due distinte categorie di obblighi informativi: una prima avente ad oggetto il contenuto delle informazioni che devono essere date «in modo chiaro e comprensibile, con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata». Una seconda, relativa agli obblighi di comunicazione «su supporto cartaceo od altro supporto durevole» delle informazioni di cui sopra, unitamente a «tutte le condizioni contrattuali». ■ Il consumatore, in sintesi, deve essere sin da subito reso edotto su alcuni elementi essenziali ai fini di un'adeguata rappresentazione dello stipulando contratto. ■ L'art. 67 vices semel sancisce l'inversione dell'onere della prova, ponendolo a carico del fornitore, per quanto attiene all'adempimento dell'obbligo di informazione verso il consumatore ed al suo consenso alla conclusione ed esecuzione del contratto.

**II. Il collocamento a distanza di contratti assicurativi.** ■ L'art. 121 individua le informazioni preliminari che l'intermediario deve rendere note al contraente ed il modo in cui devono es-

sere fornite. La disposizione si rivolge ad una sfera di soggetti più ampia dei «consumatori», presi in considerazione dal Codice del consumo, in quanto interessa tutti i contraenti dei contratti di assicurazione. ■ Le disposizioni contenute nel codice del consumo recano la disciplina che interessa la vendita a distanza di prodotti assicurativi, effettuata con le tecniche di comunicazione ivi indicate, se diretta verso un «consumatore» (cfr. MARANO, *Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione*, *Comm. Amoroso-Desiderio*, 285 ss.). ■ Qualora la vendita si rivolga ad un soggetto diverso, si dovrebbero applicare invece le disposizioni del codice in commento. Anche secondo l'articolo in commento oggetto delle informazioni sono l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata (lo scopo commerciale), l'identità della persona in contatto con il contraente e il suo rapporto con l'intermediario assicurativo, le caratteristiche del prodotto offerto, il prezzo totale che il contraente dovrà corrispondere. ■ L'informazione deve essere fornita prima della conclusione del contratto. La forma orale è considerata un'eccezione, ammissibile solo in presenza di una richiesta del contraente o di necessità di copertura immediata del rischio, subito dopo la conclusione del contratto deve comunque essere «recuperata» la forma scritta su un supporto durevole. ■ La disciplina regolamentare prevista dal co. 3 dell'articolo in commento è contenuta nel Capo II del reg. Isvap n. 5, che si applica ai contratti di assicurazione rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede legale nel territorio della Repubblica italiana, per la copertura di rischi ubicati nel medesimo territorio» (art. 58), nell'art. 59 sono richiamate tutte le disposizioni di cui alla sezione del codice del consumo relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari (artt. 67 bis-67 vices bis). In sostanza, quindi, le norme considerate, che riguardano il commercio a distanza di servizi finanziari ai «consumatori», sono state estese a tutti i contraenti di contratti di assicurazione. ■ Nel caso di promozione e collocamento dei contratti a distanza mediante call center, l'interme-

diario deve assumere la piena responsabilità dell'operato degli addetti al call center e deve inoltre individuare per ciascun call center un proprio collaboratore con funzioni di coordinamento e controllo dell'attività ivi svolta. Sono inoltre previsti gli specifici requisiti che devono possedere gli addetti al call center e le modalità con le quali devono essere fornite le informazioni rispettando le regole della massima trasparenza (art. 58 bis reg. n. 5). ■ Il cliente deve essere informato su qualsiasi tipo di onere economico posto a carico del contraente, anche aggiuntivo, relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza, sulle caratteristiche del servizio o del contratto offerto, sugli elementi informativi di cui all'allegato 7b (dati identificativi dell'intermediario). ■ Vi è poi, accanto all'obbligo di informazione, l'obbligo di trasmissione della dichiarazione contenente le informazioni precedentemente elencate, il riepilogo dei principali obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari, nonché della documentazione contrattuale e precontrattuale e, a seguire, un obbligo di conservazione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di trasmissione (art. 60). ■ Per quanto riguarda l'intermediazione tramite internet, è stabilito che il relativo sito web debba consentire l'agevole identificazione degli intermediari, nonché l'acertamento della loro iscrizione nel registro. Il provvedimento Isvap n. 34 cit. ha abrogato il co. 3 dell'art. 61, il quale rinvia ai principi generali previsti dalla circolare Isvap del 17 gennaio 2000, n. 393. ■ Gli intermediari di cui all'elenco annesso al registro previsto dall'art. 33 reg. n. 5, e cioè quelli con residenza o sede legale in altri Stati membri, che abbiano seguito la procedura di cui al co. 1 dell'art. 33 per essere abilitati ad operare nel territorio della Repubblica italiana, dovranno indicare nel sito web, oltre alle ordinarie indicazioni previste dal co. 1, anche la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione della Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.